

ALLEGATO A
STATUTO "RONCHI BASKET CLUB A.S.D."

*Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci
del 19.06.2024*

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', AFFILIAZIONE, DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel **D.Lgs. 36/2021 e ss. mod.** è costituita un'associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di **"RONCHI BASKET CLUB A.S.D."**, in sigla **"R.B.C. A.S.D."** (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.
2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso dell'acronimo A.S.D. e/o della locuzione corrispondente "associazione sportiva dilettantistica".
3. L'associazione ha sede in Ronchi dei Legionari (GO), attualmente all'indirizzo Via Brigata Modena n. 11 ed è retta dal presente statuto. E' data facoltà all'organo direttivo di variare l'indirizzo della sede, purché all'interno dello stesso comune, senza che ciò comporti modifica dello statuto dell'associazione; in tal caso l'organo amministrativo dovrà provvedere a tutti gli adempimenti derivanti dal cambiamento di indirizzo e dovrà provvedere a darne idonea pubblicità agli associati ed ai terzi in genere.
4. L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede anche in altro luogo, fuori dal comune purché coerente con i luoghi di svolgimento delle attività sociali, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali o altre unità locali, ove svolgere le attività sociali, nel rispetto dello scopo e dell'oggetto dell'associazione, sia in Italia che all'estero.
5. L'Associazione opererà principalmente nel territorio comunale e in quello dei comuni limitrofi, e più in generale nella regione Friuli Venezia Giulia, senza tuttavia vincoli territoriali, e potrà operare eventualmente anche fuori dal territorio nazionale.

Articolo 2 - Scopo e Attività

1. L'Associazione, è un'associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
3. **L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.**

Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della pallacanestro, con particolare riferimento alle attività di mini-basket e attività giovanile, oltre che attività senior, anche nelle discipline derivate dalla pallacanestro, quali ad esempio Basket 3vs3 e/o nelle discipline che coinvolgono il mondo della disabilità, quali quella del "BASKIN", del "Basket in carrozzina", e ogni altra disciplina derivante o affine o propedeutica alla pallacanestro, e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Sport e Salute S.p.A,

- intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine, come specificato al successivo art. 3, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.
4. L'Associazione potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della F.I.P. o della diversa federazione o ente a cui sarà eventualmente affiliata, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del pallacanestro, in ogni sua eventuale declinazione, compresa l'attività paralimpica.
 5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati o tesserati, **l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.**
 6. **Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa ai fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:**
 - attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della Pallacanestro e di eventuali altre attività sportive;
 - offrire e/o gestire servizi accessori alla gestione degli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro o un locale di somministrazione di cibi e bevande;
 - svolgere attività di animazione bimbi ludico-sportiva (doposcuola, baby parking interni ed esterni), l'organizzazione di servizi per l'istruzione e la promozione di attività ludico sportive di qualsiasi specie sia nei locali in cui viene svolta l'attività sportiva che altrove
 - la gestione di centri benessere o fisioterapici;
 - la vendita di articoli sportivi;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
 - Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
 - Nonché, promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;

- compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari.
7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Articolo 3 - Affiliazione

1. L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.). Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
2. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., della F.I.P. o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
3. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
4. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della F.I.P. è nominato dal Consiglio direttivo dell'associazione.
5. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4 - Durata

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 29 del presente statuto.

TITOLO II **ASSOCIATI – TESSERATI** **RAPPRESENTANTI ATLETI E TECNICI**

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio

dell'Associazione, della Federazione Sportiva e dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La validità della qualità di socio (di seguito anche "associato", che deve intendersi come sinonimo di "socio") efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea degli associati
6. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
7. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
8. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
9. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - il diritto a partecipare alle attività associative;
 - il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.8.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
6. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo 8 – Impegni dei Soci

I Soci, con l'adesione all'associazione, si impegnano a:

- a) Visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'associazione;
- b) rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
- c) contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
- d) svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.
- e) rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della F.I.P. e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione;

Articolo 9 - Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni

1. La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.
2. Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati.

Articolo 10 - Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato

1. La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni Associato può recedere *ad nutum* con efficacia immediata dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell'Associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli Associati che abbiano receduto non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso, salvo che venga accertato con valore di giudicato, che l'addebito imputatogli non fosse in realtà ad esso riferibile.
2. Ciascun Associato è tenuto ad corrispondere entro un mese dall'inizio dell'esercizio sociale la quota annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria. Il pagamento della quota costituisce domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione. I Soci morosi, perdono la qualifica di Socio al protrarsi della morosità per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

TITOLO III LA STRUTTURA

Articolo 11 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea generale dei soci o degli associati;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio direttivo;
- d. L'Organo di Revisione (collegio dei revisori dei conti o il revisore unico) qualora istituito.

Articolo 12 - L'Assemblea generale dei Soci o degli Associati

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci. E' l'organo sovrano dell'Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
2. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché gli Associati minorenni tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.
3. Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.
4. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare al massimo un altro associato.
5. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
7. L'Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.
8. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli Associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.
9. L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.
La convocazione dovrà contenere:
 - a. le materie all'ordine del giorno;
 - b. il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
 - c. la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
 - d. le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
10. La convocazione verrà diramata mediante comunicazione scritta diretta ad ogni socio da far pervenire anche, a puro titolo esemplificativo, a mezzo fax, e-mail o sms al recapito fornito al riguardo da ogni singolo socio, il quale avrà premura di comunicare al Consiglio ogni eventuale variazione dello stesso, o con ogni altro mezzo ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo purché garantisca la comunicazione a tutti gli associati, con un preavviso di almeno otto giorni in caso di assemblea ordinaria e di quindici giorni in caso di assemblea straordinaria.
11. La comunicazione cui sopra si considera adempiuta anche mediante pubblicazione nel sito web dell'Associazione, ove esistente, o mediante affissione continuativa nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno per almeno quindici giorni precedenti a

- quello fissato per l'adunanza in caso di assemblea ordinaria e per almeno venti giorni prima in caso di assemblea straordinaria, purché la stessa sia facilmente conoscibile dagli associati.
12. L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.
 13. Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall'Art. 7 del presente Statuto.
 14. L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:
 - approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
 - nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - nomina e revoca, qualora istituito, i componenti dell'organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal Consiglio Direttivo;
 - determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;
 - individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;
 - acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
 - qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell'Assemblea Straordinaria.
 15. L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:
 - modifiche statutarie;
 - trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
 - sui diritti reali immobiliari;
 - sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
 - su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato dalla legge o dal presente Statuto.
 16. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.
 17. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in terza convocazione e in quelle successive delibera a maggioranza semplice dei presenti.
 18. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea Straordinaria dovrà deliberare con il quorum deliberativo di cui al successivo articolo 26.
 19. L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

20. L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
21. Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori.
22. L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese.
23. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto, se richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
24. La seconda convocazione potrà essere fissata anche lo stesso giorno della prima, ad almeno un'ora di distanza una dall'altra; le convocazioni successive dovranno essere fissate almeno un giorno dopo la data fissata per la prima convocazione e almeno un'ora dopo la seconda.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea degli associati, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente e/o il Dirigente Responsabile ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Le cariche di Vice presidente e segretario possono essere assunte anche da una stessa persona, così come quelle di dirigente responsabile e segretario, ed in genere più cariche possono essere assunte dalla medesima persona se compatibili con la natura e tipologia di carica assunta.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
6. **È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.**
7. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui: assumere personale di concetto o d'ordine, valersi dell'opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure. Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.
8. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - procedere alla convocazione dell'Assemblea degli Associati e all'esecuzione delle sue delibere;
 - indire, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
 - eleggere tra i suoi componenti il Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile, ed il Segretario;

- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
 - deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di lavoro, di prestazione d'opera, se necessari al conseguimento del fine dell'Associazione, e dei contratti di sponsorizzazione e la gestione di ogni altra attività, di cui all'art. 2 comma 6 del presente Statuto, anche commerciale, ritenuta necessaria per l'autofinanziamento dell'Associazione e più in generale decidere sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
 - determinare l'ammontare delle quote associative annuali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e dei contributi per la partecipazione alle diverse attività dell'Associazione;
 - redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - adottare i provvedimenti di decadenza, esclusione o radiazione verso i Soci, ove si dovessero rendere necessari, da ratificare in Assemblea Ordinaria;
 - attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni prese dall'Assemblea dei Soci;
 - stabilire il programma di attività dell'Associazione;
 - adottare provvedimenti disciplinari;
 - istituire commissioni tecniche e gruppi di studio;
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione delle operazioni di cui all'art. 12 del presente Statuto;
 - stipulare convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - delegare in parte le sue funzioni ad uno o più componenti; stabilire deleghe e poteri di firma;
 - nominare, ove necessario, il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
 - delegare la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni;
 - **assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;**
 - compiere infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci.
9. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, comunque almeno una volta l'anno, entro il primo semestre dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e preventivo da redigere ai sensi del presente statuto e sull'ammontare della quota sociale, fissando, all'uopo, l'ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
10. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si renda necessario.
11. La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con posta elettronica certificata (P.E.C.), e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante e-mail e posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni.
12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso

- di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Associazione o in sua assenza del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica.
13. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
 14. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica.
 15. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 16. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.
 17. Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applica l'art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile.
 18. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri.
 19. I titolari degli organi associativi decadono:
 - per dimissioni;
 - per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
 20. La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati.
 21. Se per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
 22. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
 23. **Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.**

Articolo 14 - La Rappresentanza Legale

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Articolo 15 - Obblighi di comunicazione

1. Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate alla Federazione Italiana Pallacanestro od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affidarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale, ove richiesto dai regolamenti federali e nei modi e nei termini ivi stabiliti.
2. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 16 - Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Il Presidente, assieme al Dirigente Responsabile, sovrintende l'organizzazione e coordina l'operatività generale dell'Associazione. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri attribuiti al Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione, tempestivamente convocata.
2. Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di "Vicepresidente incaricato".
3. Sono compiti del Presidente:
 - Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
 - Firmare il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea;
 - Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee.
 - Sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea degli Associati;
 - Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
 - Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
4. In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione da convocarsi nel termine di trenta giorni.

Articolo 17 – Vice presidente e Dirigente Responsabile; Segretario

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Dirigente Responsabile. In tali casi la rappresentanza dell'Associazione viene assunta dal Vicepresidente e, in sua vece, dal Dirigente Responsabile.
2. Il Dirigente Responsabile sovrintende, unitamente al Presidente, l'organizzazione generale, la direzione degli allenamenti, delle gare, e delle manifestazioni e attività sportive in generale, e coordina l'operatività concreta delle attività sportive ed agonistiche.
3. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo e/o del Presidente.

Articolo 18 - L'Organo di Revisione

1. L'Assemblea, se e quando lo ritiene opportuno, potrà eleggere un Collegio di Revisori, di massimo tre componenti, o un revisore unico, anche tra i non soci, a cui delegare il controllo della gestione dell'Associazione. Tale organo di controllo, quando eletto, dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità e il rispetto della legge e dello statuto; redige una relazione di accompagnamento ai rendiconti finanziari annuali. Tale organo rimane in carica un anno, se non diversamente deliberato dall'assemblea che lo nomina.
2. Se lo richiedono almeno un decimo dei soci dell'Associazione, deve essere disposta dal Consiglio una revisione della contabilità e della documentazione svolta da un rappresentante scelto dai soci richiedenti. Tale revisione non può prolungarsi comunque oltre i quindici giorni e può essere richiesta non più di una volta all'anno. In ogni caso non deve interferire con il normale svolgimento dei compiti del Consiglio.

Articolo 19- I Tesserati

1. I tesserati (che possono essere non soci) sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale od Enti Sportivi ai quali l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
 - a) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
 - b) atleti;
 - c) tecnici, istruttori;
 - d) giudici/arbitri;
 - e) altri tesserati alle Federazioni ed Enti ai quali l'Associazione è Affiliata.
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 20 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla F.I.P., ove previsto, per il costante aggiornamento degli atti federali.

TITOLO IV **PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI**

Articolo 21 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle quote o contributi corrisposti dai Tesserati, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, **entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all'attività istituzionale**, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.N.I., del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti, e da ogni altra entrata compatibile con la natura e lo scopo della presente associazione.

Articolo 22 – Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario

1. L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione - da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo ove nominato - che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.
3. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto adottando la struttura e gli schemi di bilancio obbligatori per legge; ove la legge non imponga una struttura e schemi di bilancio applicabili alla A.S.D., anche in ragione del volume delle entrate o delle dimensioni patrimoniali dell'associazione, il

bilancio consuntivo potrà essere composto anche dal solo rendiconto finanziario, laddove lo stesso sia oggettivamente sufficiente a dare rappresentazione della situazione finanziaria ed economica dell'A.S.D.; diversamente il bilancio dovrà essere corredato anche da una situazione economico/patrimoniale, con applicazione di criteri di redazione coerenti con la natura e l'attività svolta dalla ASD.

4. Il bilancio preventivo, ove redatto, sarà depositato entro la fine del terzo mese antecedente all'inizio del nuovo esercizio sociale a cui si riferisce. L'Assemblea Ordinaria potrà esentare il Consiglio Direttivo dal redigere e depositare il bilancio preventivo quando lo ritenga superfluo in relazione ad uno o più esercizi sociali.
5. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
6. Nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 23 - Utili e Avanzi di Gestione

1. In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017

Articolo 24 - Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli Associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 25 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

TITOLO V **ALTRE DISPOSIZIONI**

Articolo 26 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28.
3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso la F.I.P. ed i suoi Organi, o le diverse Federazioni o Enti di appartenenza, verso le Società e i terzi affiliati o tesserati.

Articolo 27 - Devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini sportivi

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 secondo i criteri eventualmente stabiliti per fini di pubblica utilità sportiva dalla F.I.P. o dalle Federazioni o Enti di appartenenza, secondo le direttive del CONI, ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 - Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci **e/o tesserati** e tra i soci **e/o tesserati** medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Pallacanestro o dalle Federazioni o Enti di appartenenza a cui l'Associazione sarà al tempo affiliata. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni federali, come indicato al precedente paragrafo, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Gorizia. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è ubicata la sede dell'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Articolo 29 - Regolamenti Interni

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.


Articolo 30 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro o di altra Federazione o Ente a cui l'associazione sarà affiliata, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e comunque le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge di settore vigenti.


RONCHI BASKET CLUB
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
VIA BRIGATA MODENA N. 11 – RONCHI DEI LEGIONARI
CODICE FISCALE 90036850312
PARTITA IVA 01171820317

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

Firma del segretario
Mattia Varesano



Firma del Presidente
Piani Maurizio



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE

Alessandro ANZANI

*firma su delega del Direttore Provinciale ad Interim Francesco ZANETTI

